

REGOLAMENTO (CEE) N. 2151/90 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1990

che fissa i tassi di conversione stabiliti per il calcolo degli importi compensativi monetari e da applicare a taluni importi nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3578/88 della Commissione, del 17 novembre 1988, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1848/90⁽⁴⁾,considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1207/90 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2150/90⁽⁶⁾, in base ai tassi centrali e, per taluni Stati membri, in base ai corsi di cambio di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3672/89⁽⁸⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2300/89⁽¹⁰⁾, i tassi stabiliti per fissare o, se del caso, modificare gli importi compensativi monetari sono utilizzati per la conversione in ecu degli importi riferentisi ai dati del mercato mondiale ed espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro; che, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1676/85⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽¹²⁾, detti tassi sono utilizzati anche per la conversione di determinati altri importi nel settore agricolo; che per agevolare l'utilizzazione è opportuno fissare questi tassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi di conversione di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, stabiliti per fissare o, se del caso, modificare gli importi compensativi monetari, sono riportati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 312 del 18. 11. 1988, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 30. 6. 1990, pag. 34.⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 14. 5. 1990, pag. 1.⁽⁶⁾ Vedi pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁷⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.⁽⁸⁾ GU n. L 358 dell'8. 12. 1989, pag. 28.⁽⁹⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 8.⁽¹¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽¹²⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.